



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N° __070__ DEL 22 Dicembre 2021	OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Amministrativo al Sig. Artebani Luigi. Autorizzazione al Presidente alla firma della convenzione.
---	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO** nel giorno **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17,00** nella Sede Universitaria, si è riunita

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Vice Presidente	X	
CORVI	Gianluca	- Assessore	X	
MONALDI	Alvaro	- Assessore	X	
TRAVAGLIATI	Paolo	- Assessore	X	

Presiede il signor

Vernace Pietro

Verbalizza con funzioni di Vice Segretario il signor

Appetecchi Arnaldo

Deliberazione Deputazione Agraria n° 70 del 22.12.2021

Oggetto: Conferimento incarico di Direttore Amministrativo/Segretario al Sig. Artebani Luigi. Autorizzazione al Presidente alla firma della convenzione.

IL Vice Segretario e Responsabile Finanziario nominato con decreto del presidente prot. n. 1238 del 17.12.2021;

Vista la delibera della deputazione Agraria n. 147 del 21.12.2005 con la quale veniva approvato il regolamento disciplinante l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che:

- La nuova struttura dei settori e dei servizi dell'Ente, di cui all'art 19 del surrichiamato ordinamento, prevede la seguente organizzazione:
- SEGRETARIATO/ DIREZIONE
- Che sovrintende i seguenti tre settori:
 - I. Settore Amministrativo
 - II. Settore Economico-Finanziario
 - III. Settore Tecnico-Manutentivo.
- La figura apicale di Segretario/Direttore con funzioni anche di responsabile del I^ settore Amministrativo si è resa vacante per raggiungimento dei limiti di età per diritto a pensione del Dott. Artebani Luigi a far data dal 14.12.2021;

Vista la lettera del 15.12.2021 prot. Ente n. 1225 con la quale il Dott. Artebani Luigi si rende disponibile ad instaurare un contratto di natura privatistico con l'Ente con qualifica professionale di Direttore Amministrativo fino a termine di legislatura ed eventualmente rinnovabile;

Considerato che l'Ente sta procedendo all'adozione del nuovo Statuto in base alla legge 168 del 20.11.2017 che prevede oltre alla natura privatistica degli enti esponenziali, anche l'autonomia statutaria;

Che nella prossima primavera si dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali con il nuovo sistema elettivo previsto dallo Statuto in corso di approvazione;

Considerato che l'organico dell'Ente attualmente è sprovvisto della figura apicale idonea ad assumere la responsabilità della DIREZIONE/SEGRETARIA;

Visto il curriculum del Sig. Artebani Luigi, ex-dipendente con qualifica di Segretario e responsabile uscente del suddetto settore;

Considerato che lo stesso ha le capacità tecnico professionali per assumere tale incarico;

Che si rende opportuno e necessario dare continuità alla attività amministrativa intrapresa nella trasformazione dell'Ente in base alla legge 168/17;

Vista la proposta di convenzione da stipulare con il Sig. Artebani Luigi che garantisce una collaborazione di natura privatistica per due giorni a settimana a scelta del professionista per un costo di € 800,00 (ottocento/00) mensili netti e onnicomprensivi;

Ritenuta congrua la proposta soprariportata;

Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità vigenti;

Vista la legge 168/17;

Ritenuto quindi, procedere al conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo dell'Ente al Sig. Artebani Luigi;

Di autorizzare il Presidente alla firma della proposta di convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONGONO

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata.

Di nominare a far data di oggi 22 Dicembre 2021 il Sig. Artebani Luigi, fino a termine del mandato legislativo, come Direttore Amministrativo/Segretario dell'Ente di cui al Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Allo stesso sono attribuiti il potere di contrattare e di assumere atti di natura tecnico gestionale-amministrativa e tutte le responsabilità previste nel regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei servizi previsti per la Direzione/Segreteria e per il I° settore Amministrativo.

Di autorizzare il presidente alla firma della proposta di convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

La spesa prevista di € 800,00 mensili netti e onnicomprensivi è imputata sul capitolo 254/00 del bilancio pluriennale 2021-2023.

Il Vice Segretario e Responsabile Finanziario



E LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto;

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge;

UNANIME D E L I B E R A

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.--



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Piazza della Repubblica, 29 – 00051 Allumiere (Roma)

C.F. 83000330585 P.I. 02144591001

E-mail univagr.allumiere@tiscali.it Tel. e Fax 0766.96013

(Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso – comma 1 art. 5 D.P.R. 26/04/1986, n. 131
atto non soggetto ad IVA art. 10 parte II tabella allegata al DPR di cui sopra)

CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in due esemplari ciascuno per le parti,

TRA

- **L'UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE** con sede in Allumiere in P.zza della Repubblica, 29 C.F. 83000330585 – Codice univoco 6EWHWLT qui rappresentata dal suo Presidente Sig. Pietro Vernace.

E

- **Il Dott. ARTEBANI LUIGI** nato a Allumiere il 13/12/1954 ed ivi domiciliato in Piazza Teodolfo Mertel, 24 C.F. RTBLGU54T13A210P.

Vista la legge 168/2017;

Vista la deliberazione della Deputazione Agraria n 70 del 22 dicembre 2021

si conviene e si stipula quanto segue:

L'Università Agraria di Allumiere conferisce al Dott. Luigi Artebani l'incarico di Direttore Amministrativo dell'Ente;

Il compito affidato deve essere organizzato in stretta collaborazione con le strutture Universitarie.

L'incarico si intende conferito alle seguenti condizioni:

1. La presente convenzione si intende stipulata a tempo determinato con inizio dal 22 dicembre 2021 e termina alla fine della presente legislatura, da intendersi per questo fino all'insediamento dei nuovi organi a seguito di elezioni. E' esclusa ogni tacita proroga.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto, sono rese dal Dott. Luigi Artebani, nell'ambito della sua professione e quindi si sostanzia in una mandato professionale;
3. L'oggetto delle prestazioni indicato nella presente convenzione verrà espletato secondo le esigenze delle parti. In linea generale con frequenza richiesta dalle funzioni legate all'incarico previste per due giorni settimanali a scelta del professionista. Sono altresì comprese tutta le prestazioni, le presenze e partecipazioni in atti, riunioni, convegni e quant'altro sia inerente l'incarico affidato e il carico della responsabilità circa il puntuale assolvimento del compito.

4. Il Dott. Luigi Artebani si impegna di prestare la collaborazione di cui sopra in via continuativa fino alla fine dell'incarico anche se non esclusiva a favore dell'Università Agraria di Allumiere.

5. Il compenso mensile per la collaborazione del dott. Luigi Artebani di cui al punto 1 viene determinato e confermato di comune accordo tra le parti per un importo mensile netto di € 800,00 onnicomprensivo.

6. All'atto dell'erogazione del compenso l'Università Agraria di Allumiere opererà le ritenute fiscali sul compenso medesimo come da disposizioni ai sensi di legge;

7. E' facoltà delle parti recedere anticipatamente rispetto alla scadenza dando, preavviso scritto di almeno quindici giorni;

8. Nessun compenso è previsto quale indennità di fine mandato a qualunque titolo;

Foro competente in caso di controversia: Civitavecchia;

Letto, confermato e sottoscritto

Data, 22/12/2021

DOTT. LUIGI ARTEBANI



IL PRESIDENTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 novembre 2017, n. 168.

Norme in materia di domini collettivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei domini collettivi

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie:

- a) soggetto alla Costituzione;
- b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come proprietà inter-generazionale;
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Art. 2.

Competenza dello Stato

1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto:

- a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- c) componenti stabili del sistema ambientale;
- d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.

3. Il diritto sulle terre di collettivo godimento si caratterizza quando si verificano le seguenti situazioni:

- a) avere normalmente, e non eccezionalmente, ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso;
- b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell'ente collettivo.

4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 3.

Beni collettivi

1. Sono beni collettivi:

- a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
- c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
- d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;



e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insusciabilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. Limitatamente alle proprietà collettive di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.

6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.

8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente
del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 968):

Presentato dall'on. Giorgio Pagliari ed altri il 24 luglio 2013.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 30 ottobre 2013 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Pubbl. istruzione), IX (Agricoltura), Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, in data 19 marzo 2014; 10 luglio 2014; 11 maggio 2017.

Esaminato in aula il 30 maggio 2017 ed approvato il 31 maggio 2017.

Senato della Repubblica (atto n. 4522):

Assegnato alla 13ª commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, il 7 giugno 2017 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Ambiente), 14ª (Pol. Unione europea), Questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione permanente (Agricoltura), in sede referente, in data 21 giugno 2017; 5, 18 luglio 2017; 12 ottobre 2017.

Esaminato in aula in data 16 ottobre 2017 ed approvato definitivamente il 26 ottobre 2017.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:

Il testo degli articoli 2, 9, 42 e 43 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

«Art. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

«Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

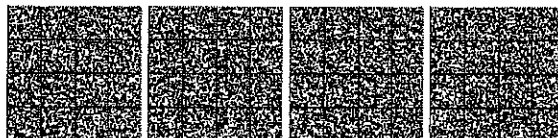
«Art. 42. — La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.»

«Art. 43. — A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.»



Note all'art. 2:

La legge 17 aprile 1957, n. 278, reca: «Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali».

Note all'art. 3:

Il testo degli articoli 8 e 22 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante «Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751» è il seguente:

«Art. 8. — Le comunioni generali per servitù reciproche, qualora esistano, e tutte le comunioni particolari nelle quali non siano demani comunali, salvo il caso di cui all'ultimo comma del presente articolo, saranno sciolte senza compenso.

Le comunioni generali per condominio, e le particolari, sia per condominio sia per servitù, fra Comuni, fra Comuni e frazioni, o fra due frazioni anche dello stesso Comune, si scioglieranno con l'attribuzione a ciascun Comune o a ciascuna frazione di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare, e dei bisogni di ciascun Comune e di ciascuna frazione.

Si considerano comunioni generali quelle costituite sugli interi territori delle comunità partecipanti; si considerano particolari quelle che comprendono solo una parte di detti territori.

In considerazione dei bisogni dell'economia locale potranno essere conservate le promiscuità esistenti nel qual caso ne sarà fatto rapporto motivato al Ministero dell'economia nazionale, che provvederà»;

«Art. 22. — Qualora l'estensione delle terre da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si potrà provvedere all'assegnazione mediante sorteggio fra le famiglie indicate nel primo comma dell'art. 13.

Alla scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto, è tuttavia consentito ai Comuni quanto alle associazioni degli utenti di avvantaggiarsi delle disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, diretto ad agevolare l'acquisto di nuovi terreni.

La stessa facoltà è data ai Comuni ed alle associazioni per affrancare i canoni enfiteutici che gravano le terre da ripartire.

Qualora occorra pagare quote di ammortamento per debiti incontrati dai Comuni per l'acquisto delle terre, si applicherà la disposizione del capoverso dell'art. 20 limitatamente alla parte che viene ripartita».

Il testo dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», è il seguente:

«Art. 9. (*Demanio forestale ed affittanze degli enti locali*). — Oltre alle regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le regioni, le Comunità montane e i comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'art. 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboscimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dalla autorità forestale regionale.

L'autorità forestale concederà assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboscimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle regioni, alle Comunità montane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboscimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboscimento vengano effettuati da comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974».

Il testo dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante: «Provvedimenti in favore dei territori montani», è il seguente:

«Art. 34. (*Comunioni familiari*). — Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore».

Il testo degli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», è il seguente:

«Art. 10. (*Comunioni familiari*). — Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampiezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte»;

«Art. 11. (*Patrimonio*). — Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione».

Il testo dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», è il seguente:

«Art. 3. (*Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali*). — 1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inuscupabile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo



3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva

in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

Il testo dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», è il seguente:

«Art. 11. (Patrimonio). — Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione.»

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

17G00181

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 2017.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra

l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto

IL PRESIDENTE

Vernace Pietro



IL VICESEGREARIO

Appetecchi Arnaldo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per

15 giorni consecutivi a partire dal 30 DIC 2021 prot. n° 1317 cat. n° 1/4

Allumiere li 30 DIC 2021

IL VICESEGREARIO

Appetecchi Arnaldo